



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis - Iglesiente - Guspinese” indetta con nota del 26 giugno 2020 con protocollo n. 49081/MATTM per l’approvazione del documento “Variante per incremento della capacità di trattamento dell’impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) e delle portata di scarico e deroga del limite qualitativo allo scarico per i parametri Solfati e Cloruri”. Sasol Italy SpA e Versalis SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Sulcis - Iglesiente - Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis - Iglesiente - Guspinese”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis - Iglesiente - Guspinese”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la

✓ Resp. Div. e Dist. 01
Ufficio: RiA_03
Data: 09/10/2020

riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 380/TRI del 27 maggio 2010 che ha autorizzato, in via provvisoria, con prescrizioni, l'avvio dei lavori previsti nel “Progetto di bonifica delle acque di falda” della Polimeri Europa SpA trasmesso dalla Snamprogetti SpA con nota del 10 ottobre 2006 con protocollo n. 1498, così come integrato dal documento “Addendum al Progetto di bonifica delle acque di falda” della Polimeri Europa SpA trasmesso dalla Snamprogetti SpA con nota del 22 maggio 2007 con protocollo n. 557 e dalla “Nota tecnica propedeutica alla progettazione della barriera fisica relativa all'area ribassata” della Polimeri Europa SpA trasmessa dalla Snamprogetti SpA con nota del 3 luglio 2008 con protocollo n. 1377;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 350/STA del 10 luglio 2017 che ha approvato con prescrizioni la “Variante al Progetto di bonifica delle acque di falda” trasmessa dalla Sasol Italy SpA e dalla Versalis SpA con nota del 23 dicembre 2016, così come integrata dalla documentazione trasmessa dalla Sasol Italy SpA e dalla Versalis SpA con nota del 10 marzo 2017;

Visto il documento “Variante per incremento della capacità di trattamento dell'impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) e della portata di scarico e deroga del limite qualitativo allo scarico per i parametri Solfati e Cloruri” trasmesso dalla Sasol Italy SpA e dalla Versalis SpA con nota del 12 giugno 2020 con protocollo n. 68, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 44323/MATTM del 12 giugno 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 giugno 2020 con protocollo n. 49081/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del documento “Variante per incremento della capacità di trattamento dell'impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) e delle portata di scarico e deroga del limite qualitativo allo scarico per i parametri Solfati e Cloruri”;

Vista la richiesta di documentazione integrativa sul documento “Variante per incremento della capacità di trattamento dell'impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) e della portata di scarico e deroga del limite qualitativo allo scarico per i parametri Solfati e Cloruri” trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale con nota dell'8 luglio 2020 con protocollo n. 25926, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 52997/MATTM del 9 luglio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 luglio 2020 con protocollo n. 54307/MATTM con la quale è stata comunicata la sospensione dei termini del procedimento avviato con la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 giugno 2020 con protocollo n. 49081/MATTM, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di consentire alla Sasol Italy SpA e alla Versalis SpA di produrre la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Visto il documento “Stabilimento Versalis incremento della capacità di trattamento dell’impianto TAF – Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005” trasmesso dalla Sasol Italy SpA e dalla Versalis SpA con nota del 29 luglio 2020 con protocollo n. 92, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 59620/MATTM del 30 luglio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2020, con protocollo n. 62133/MATTM con la quale è stato messo a disposizione il documento “Stabilimento Versalis incremento della capacità di trattamento dell’impianto TAF – Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005”, comunicando la contestuale riapertura dei termini del procedimento avviato con la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 giugno 2020 con protocollo n. 49081/MATTM;

Visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia - Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale trasmesso con nota del 3 settembre 2020 con protocollo n. 33821, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 69070/MATTM del 7 settembre 2020;

Visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna - Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale - Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari, trasmesso con nota del 9 settembre 2020 con protocollo n. 59345, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 70001/MATTM del 9 settembre 2020;

Visto il parere congiunto della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio, ARPA Sardegna - Dipartimento di Cagliari, Città Metropolitana di Cagliari - Ufficio Bonifiche trasmesso con nota dell’11 settembre 2020 con protocollo n. 17714, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 71021/MATTM del 14 settembre 2020;

Visto il parere della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente - Servizio Valutazioni ambientali trasmesso con nota del 14 settembre 2020 con protocollo n. 17894, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 71421/MATTM del 15 settembre 2020;

Visto il parere della Città Metropolitana di Cagliari - Ufficio Bonifiche trasmesso con nota del 14 settembre 2020 con protocollo n. 23837, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 71457/MATTM del 15 settembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 settembre 2020 con protocollo n. 72469/MATTM con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento “Variante per incremento della capacità di trattamento dell’impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) e delle portata di scarico e deroga del limite qualitativo allo scarico per i parametri Solfati e Cloruri”;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione

oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il documento “Variante per incremento della capacità di trattamento dell'impianto TAF (Trattamento Acque di Falda) e della portata di scarico e deroga del limite qualitativo allo scarico per i parametri Solfati e Cloruri” trasmesso dalla Sasol Italy SpA e dalla Versalis SpA con nota del 12 giugno 2020 con protocollo n. 68, così come integrato dal documento “Stabilimento Versalis incremento della capacità di trattamento dell'impianto TAF – Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005” trasmesso dalla Sasol Italy SpA e dalla Versalis SpA con nota del 29 luglio 2020 con protocollo n. 92, a condizione che siano rispettate delle seguenti prescrizioni:
 1. i limiti allo scarico devono essere i valori delle concentrazioni massime di riferimento della Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i parametri oggetto di analisi di rischio, fatta eccezione per i parametri oggetto di deroga;
 2. come previsto dall'articolo 243, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo recettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali;
 3. la sospensione della MISE sul canale SUD deve essere valutata in apposito tavolo tecnico con gli Enti di controllo e solo dopo la verifica con cadenza trimestrale per almeno due anni del non superamento delle CSC;
 4. le Aziende devono proseguire nei monitoraggi delle acque di falda trattate, nel convogliamento e nel trattamento con filtri a carboni attivi degli inquinanti indicati al capitolo 10 “Monitoraggio sistemi di trattamento cappe/S101/S102/Disoleatore - del Documento ANNESSO TECNICO” e di seguito riporti: Benzene; Toluene; Etilbenzene; o – Xilene; m – Xilene; p – Xilene; Stirene; Isopropilbenzene; SOV; con frequenza semestrale;
 5. la gestione dell'attività deve essere vincolata al rispetto, ovvero al non superamento, delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato I, Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento al Benzene;
 6. l'eventuale asportazione dei sigilli apposti in ingresso e in uscita dai tecnici della Città Metropolitana di Cagliari sui contatori volumetrici e sulle saracinesche manuali di by-pass deve essere comunicata all'Ufficio Acque della CMC immediatamente via fax e tramite raccomandata A/R entro 24 ore, indicando i motivi che hanno portato all'asportazione del sigillo e i tempi previsti per il ripristino delle normali condizioni;

7. deve essere garantito, quando possibile, il riutilizzo delle acque reflue al fine di favorire al massimo il risparmio della risorsa idrica di approvvigionamento e limitare gli scarichi sui corpi recettori;
8. lo scarico deve rispettare i limiti di emissione dei parametri previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte III (scarico in acque superficiali) e dalla Tabella 2, Allegato 5, Parte IV (concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per i limiti dei parametri Cloruri e Solfati si deve far riferimento a quanto riportato nella nota 3, Tabella 3, Allegato 5, Parte III del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9. la qualità delle acque in ingresso e in uscita dal sistema di trattamento deve essere verificata con le seguenti cadenze temporali:

- ogni mese per i parametri di cui ai numeri 1, 2, 6, 8, 12, 29, 30, 31 della Tabella 3, Allegato 5, Parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per i parametri di cui ai numeri 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 44, 48, 90 della Tabella 2, Allegato 5, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Dovranno inoltre essere determinate le concentrazioni di 1,2,4 - Trimetilbenzene, 1,3,5 - Trimetilbenzene, Isopropilbenzene, Xileni;
- ogni mese per i parametri di cui ai numeri 29, 30, 31, 32, 33, 33, 35, 36, 37, 38 della Tabella 2, Allegato 5, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Eventuali variazioni relative alla frequenza di analisi da effettuare e dei relativi parametri, verranno comunicate dagli Uffici della Città Metropolitana di Cagliari alla Sasol Italy SpA, alla Versalis SpA e all'ARPA Sardegna;

10. la qualità delle Acque meteoriche di seconda pioggia deve essere verificata con frequenza annuale per i parametri di cui ai numeri 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 37, 41 della Tabella 3, Allegato 5, Parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
11. è vietato conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo;
12. il prelievo dei campioni da parte degli organi deputati al controllo tecnico e qualitativo deve essere reso agevole e significativo nel punto assunto a riferimento per il campionamento; il punto di campionamento deve essere contrassegnato da apposita cartellonistica indicante la dicitura "punto prelievo campioni". Le determinazioni analitiche devono essere effettuate secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato sulle prese campioni poste in ingresso e in uscita dall'impianto di trattamento. Le determinazioni analitiche al fine del controllo di conformità devono essere effettuate tramite prelievo medio sulle tre ore consecutive ad intervalli di 15 minuti e opportunamente refrigerato;
13. deve essere sempre consentito l'accesso agli impianti al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo;
14. devono essere trasmessi mensilmente alla Regione Autonoma della Sardegna e alla Città Metropolitana di Cagliari:
 - la relazione con l'andamento generale dell'impianto di trattamento;
 - i valori giornalieri della quantità di acque di falda emunte dalla barriera idraulica, di reflui scaricati ed eventualmente di quelli riutilizzati all'interno dello stabilimento, specificando la destinazione di riutilizzo;
 - la copia dei referti analitici di cui ai precedenti punti 5 e 6;
15. lo scarico dei reflui deve sempre avvenire in modo tale da non causare pregiudizio alla salute;

16. eventuali incidenti, avarie o altri eventi eccezionali che possano modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi, devono essere segnalati, entro 12 ore dall'avvenimento, alla Città Metropolitana di Cagliari e all'ARPA Sardegna;
 17. eventuali interruzioni del ciclo depurativo devono avvenire secondo quanto dettato dall'articolo 9 della D.G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008 e comunicate tempestivamente alla Città Metropolitana di Cagliari e all'ARPA Sardegna;
 18. la movimentazione dei rifiuti e dei materiali nelle aree interessate dagli eventi meteorici deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e comunque adottando tutte le precauzioni necessarie a prevenire un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
 19. i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita devono essere indicati puntualmente nel "Registro delle visite", cartaceo o digitale, da custodire in impianto;
 20. per quanto non espressamente previsto dal presente quadro prescrittivo, deve essere fatto riferimento alle norme regolamentari e tecniche previste di cui alla Parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle quali gli scarichi dell'installazione in esame devono essere conformi, e alla Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
 3. La Sasol Italy SpA e la Versalis SpA restano gli unici responsabili di eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di cui al comma 1.
 4. La Sasol Italy SpA e la Versalis SpA restano altresì responsabili della conformità di quanto dichiarato nel Progetto di cui al comma 1 e nella relativa documentazione a corredo rispetto allo stato dei luoghi.
 5. Resta salvo l'obbligo della Sasol Italy SpA e della Versalis SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, nonché le ulteriori autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e quelle da acquisire sulla base della progettazione esecutiva.
 6. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
 7. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Città Metropolitana di Cagliari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto medesimo.
2. Per ogni annualità la Sasol Italy SpA e la Versalis SpA devono trasmettere, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, una Relazione contenente lo stato di attuazione dei lavori previsti dal Progetto di cui all'articolo 1.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Sasol Italy SpA e la Versalis SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante, ne dovranno dare comunicazione alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Sasol Italy SpA e dalla Versalis SpA una variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi previsti nell'intervento di cui all'articolo 1 resta confermata la richiesta di fideiussione indicata all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 350/STA del 10 luglio 2017.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)